

circolare n. **3** - formazione
del **24.09.2025**

Sommario

- 1. obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi catastrofali**
- 2. incontro formativo dell'8 ottobre 2025**

- 1 -

Origine della normativa

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023) ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi "catastrofali" da parte di determinate imprese al fine di garantire ristoro economico alle aziende in caso di calamità naturali od eventi catastrofici.

La ratio del Legislatore è quella di alleggerire così il rischio dell'impatto economico di questi eventi sulle aziende, diluendolo a carico di altri soggetti privati che erogano la copertura assicurativa all'impresa assicurata stessa.

Inizialmente la data di scadenza per adempiere all'obbligo era stata prevista per il 31.12.2024; successivamente, il D. L. c.d. "Milleproroghe" ha prorogato tale termine per tutti per il 31.03.2025; infine, il D.L. 39/2025 ha sancito le seguenti scadenze:

- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 01/10/2025;
- le piccole e microimprese devono assicurarsi entro il 31/12/2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31/03/2025, ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.

Contenuto delle disposizioni

L'obbligo di stipula riguarda:

- le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione del Registro delle Imprese (ex art. 2188 C. C.)¹;
- inerentemente a beni individuati all'art. 2424, co. 1., C. C., quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, presenti nell'apposito Registro Cespiti di ogni azienda (vedi sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2, 3, del Bilancio d'esercizio).

Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Come "evento catastrofico", la Legge cita esplicitamente quali sinistri meritevoli di assicurazione sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Valorizzazione della polizza

Il costo della polizza viene determinato dalle società di assicurazione in base al rischio, tenendo conto:

- della localizzazione geografica dell'azienda;
- della vulnerabilità dei beni oggetto di assicurazione;

¹ Si precisa che questo adempimento non opera per le imprese i cui beni risultano gravati da opere di abuso edilizio e per le c.d. imprese agricole di cui all'art. 2135, C. C., per le quali interviene già il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'art. 1, co. 515, della L. 234/2021.

- dei dati storici, mappe di rischio e modelli di calcolo probabilistici sulla ripetizione nel tempo di tali eventi catastrofici nell'area di operatività dell'impresa;
- di eventuali misure di prevenzione già adottate dall'impresa.
I premi sono aggiornati periodicamente per rispecchiare le condizioni economiche ed il rischio specifico delle aziende.

La Legge 40/2025 ha definito in tal senso la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno, in virtù della quale il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

- 2 -

Per fare il punto sulle numerose novità in oggetto e per chiarire i dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di estrema attualità, a seguito di un primo Webinar introduttivo della materia, già tenuto negli scorsi mesi, lo Studio ha pertanto ritenuto opportuno organizzare in aggiunta un seminario formativo di più concreto approfondimento sull'argomento, che si terrà

**mercoledì 8 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.00
con il Dott. Michele Larini (responsabile per Parma di Verlingue S.p.a.)
a Parma - Piazza Antonio Salandra, 19/A,
presso Sala riunioni Coldiretti**

Tale occasione sarà gradita per chiarire definitivamente chi sono i soggetti obbligati a tale adempimento, approfondire eventuali sanzioni per la trascuranza della disposizione e soprattutto, per i soggetti non obbligati, sviluppare un'opportuna analisi di costi e benefici della convenienza di stipula di un'assicurazione mirata a coprire i danni per rischi catastrofali, insieme a broker assicurativi competenti ed esperti in materia, di fama internazionale.

Considerato l'onere della sottoscrizione del contratto assicurativo, ma al contempo i vantaggi sia di copertura del rischio da danno catastrofale che i vantaggi di natura contributiva, riconosciuti dall'Erario all'azienda ai fini di incentivo della misura, si rileverà come tale adempimento sia di necessaria utilità per i soggetti obbligati, ma anche indispensabile, con sfumature differenti a seconda della dimensione e delle caratteristiche di una azienda, per i soggetti non obbligati, comunque possibili vittime di eventi straordinari in grado di generare danni economici ingenti alle infrastrutture ed alterare così l'efficienza di una determinata attività produttiva.

Ai fini della partecipazione all'evento, per questioni organizzative, si prega di scrivere all'indirizzo mail seguente: **info@studiobroglia.com**.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia